



Guida all' Imposta di Soggiorno

INDICE

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA	Pag. 2
CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI	Pag. 2
CHI SI RIFIUTA DI PAGARE	Pag. 2
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO	Pag. 2
ADEMPIMENTI DEI GESTORI	Pag. 3
TARIFFE	Pag. 7

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal **1° Gennaio al 31 Dicembre**.

L'imposta deve essere corrisposta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Misano Adriatico, fino ad un **massimo di 7 pernottamenti consecutivi**. Ciò vale per le seguenti tipologie di strutture ricettive: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI

Sono esenti:

- I minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; a tal fine si considera la data di arrivo nella struttura ricettiva;
- I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Rimini, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- Il personale dipendente che svolge attività lavorativa nel territorio del Comune di Misano Adriatico;
- I portatori di handicap, con 80% di invalidità, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- Studenti che svolgono tirocini o stage in strutture ricettive site nel territorio del Comune di Misano Adriatico;
- I cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.

Il gestore deve fare compilare un'**autocertificazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante modello predisposto dal Comune (ad esclusione di residenti e minori).

CHI SI RIFIUTA DI PAGARE

L'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha stabilito che i gestori delle strutture ricettive e i soggetti individuati dal D.L. n.50/2017 convertito dalla L. n.96/2017 (locatori brevi e intermediari), sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Ciò comporta che, ora, in caso di rifiuto al pagamento degli ospiti, saranno i gestori delle strutture ricettive, i locatori brevi e gli intermediari, in qualità di obbligati con diritto di rivalsa, a dover riversare l'imposta di soggiorno all'Ente.

APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO

Quali sono

Sono gli appartamenti che il proprietario o usufruttuario (in misura non superiore a tre) concede in affitto ai turisti in forma NON imprenditoriale e con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi (Art. 12 della Legge Regionale E.R. n. 16 del 28/07/2004).

Adempimenti

Per svolgere tale attività in ottemperanza alla normativa regionale sul turismo è obbligatorio:

- Inviare comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Misano Adriatico, con le date di apertura e chiusura della struttura;
- Comunicare alla questura l'arrivo dei propri ospiti;
- Comunicare, mensilmente, all'ufficio statistica della Regione Emilia Romagna (procedura Ross 1000), i dati relativi ai propri ospiti;
- Inserire nella procedura di gestione dell'Imposta di Soggiorno il periodo di apertura sia esso ordinario che straordinario;
- Dichiarare all'ente, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, i dati relativi all'Imposta di Soggiorno;
- Riversare all'ente, trimestralmente, l'imposta riscossa;
- Dichiarazione Imposta di Soggiorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Chi deve riscuotere l'imposta di soggiorno dai clienti

L'Imposta di Soggiorno viene riscossa da coloro che incassano il canone o il corrispettivo del soggiorno.

- **CANONE DEL SOGGIORNO RISCOSSO DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO /LOCATORE DELL'APPARTAMENTO**
In questo caso sarà il proprietario/locatore a riscuotere l'Imposta di Soggiorno e a svolgere tutti gli adempimenti previsti dal regolamento per l'Imposta di Soggiorno.
Tariffa per notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti.
- **CANONE DEL SOGGIORNO RISCOSSO TRAMITE INTERMEDIARI** quali agenzie immobiliari.
In questo caso l'intermediario è qualificato dalla normativa nazionale (D.L.50/2017) responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, pertanto è obbligato a riscuotere dall'ospite, oltre al canone del soggiorno, anche l'Imposta di Soggiorno e a svolgere tutti gli adempimenti previsti dal regolamento per l'Imposta di Soggiorno.
Tariffa per notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati, ai sensi del Regolamento vigente per l'Imposta di Soggiorno, ad assolvere i sotto elencati adempimenti.

Informare i clienti

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno.

A tal fine è possibile scaricare l'informativa, tradotta anche in inglese, francese e tedesco, dalla sezione modulistica del sito internet del Comune relativo all'Imposta di Soggiorno.

Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente

Il gestore deve richiedere il **pagamento** dell'imposta.

Il gestore deve rilasciare **quietanza** del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.

E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari.

Richiedere la documentazione al cliente esente

Nel caso di "soggetti non tenuti al pagamento" (**vedi sezione CHI NON DEVE PAGARE – ESENZIONI**) il gestore è tenuto a farsi rilasciare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal gestore per 5 anni.

L'imposta è dovuta nel limite massimo di **sette pernottamenti consecutivi**, effettuati anche presso due o più strutture ricettive. In tal caso spetta a chi soggiorna provare al gestore della nuova struttura di aver pagato l'imposta per i pernottamenti precedenti, mostrando la ricevuta che dimostra il pagamento.

Riversare al Comune l'imposta riscossa

L'imposta di soggiorno deve essere versata al Comune di Misano Adriatico (previa dichiarazione mediante il software denominato StayTour messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale):

- entro il **15 Aprile** per l'imposta riscossa nel 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo);
- entro il **15 Luglio** per l'imposta riscossa nel 2° trimestre (aprile-maggio-giugno);
- entro il **15 Ottobre** per l'imposta riscossa nel 3° trimestre (luglio-agosto-settembre);
- entro il **15 Gennaio** per l'imposta riscossa nel 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre).

con una delle seguenti modalità:

- ◆ Pago Pa;
- ◆ F24.

È necessario conservare le ricevute di versamento.

Comunicare trimestralmente al Comune i dati relativi all'Imposta di Soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare **entro il 15 Aprile – 15 Luglio – 15 Ottobre – 15 Gennaio** una comunicazione mediante procedura online denominata “Staytour” con il dettaglio trimestrale:

- del numero di **soggetti** suddiviso per mese;
- del numero di **pernottamenti imponibili**;
- del numero di **pernottamenti esenti**, distinti per tipologia di esenzione;
- del numero **presenze non assoggettate** all'imposta per altri motivi, ma dichiarate ad altri Organi o Enti (esempio: day-use);
- del numero dei **soggetti che si sono rifiutati** di effettuare il pagamento dell'imposta, nonché i loro dati anagrafici, anche senza il consenso espresso dell'interessato.

SI SEGNALE CHE:

Ogni struttura ricettiva deve effettuare le proprie dichiarazioni, che vanno presentate anche in assenza d'imposta da riversare.

La dichiarazione deve essere presentata per tutti i trimestri in cui l'attività risulta aperta. In particolare, si fa presente che, nel caso in cui in un trimestre non risultino ospiti paganti l'imposta di soggiorno, il quadro deve essere compilato ugualmente, indicando, nella casella “**pernottamenti imponibili**” la cifra “0”, nonché riportando, eventualmente, il numero di pernottamenti degli ospiti esenti nella relativa casella.

Comunicazione Online:

La dichiarazione si compila e si presenta collegandosi ai servizi on-line Imposta di Soggiorno del sito internet del Comune di Misano Adriatico disponibile al link <https://imposta-soggiorno.org/misano-adriatico/index.php>.

Dichiarazione da inviare elettronicamente all'Agenzia delle Entrate

Inoltre, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi (dal sito internet: <https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate>).

Sanzioni Amministrative applicabili ai Gestori

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione verrà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione verrà punita con la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste si applica la

sanzione amministrativa come per legge.

Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €250,00. Inoltre, l'eventuale omessa presentazione del conto giudiziale, determina il sorgere delle responsabilità previste dal T.U. sulla Corte dei Conti (R.D. 1214/1934).

TARIFFE

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive (stelle, soli, ecc.) definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore del soggiorno.

Le **tariffe** dell'Imposta di Soggiorno sono disponibili nella sezione: Servizi - Tributi,finanze e contravvenzioni – Imposta di Soggiorno

DOVE RIVOLGERSI:

Ufficio Tributi - Via Repubblica n.140 - telefono: 0541-618417

e-mail: impostadisoggiorno@comune.misano-adriatico.rn.it

pec: comune.misanoadriatico@legalmail.it